

REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Tribunale Ordinario di Treviso SEZIONE TERZA in
composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Conclusioni delle parti

per parte appellante: In via preliminare di rito - Autorizzare _____ a chiamare in causa i signori _____ e _____ ex art. 106 e 269 c.p.c., disponendo il differimento della prima udienza e concedendo termine per la citazione del terzo; Nel merito in via principale - In riforma dell' impugnata sentenza n. 53/2016 del Giudice di Pace di Conegliano del 01.03.2016 depositata in pari data, non notificata, resa nella causa R.G. n. 3043/2015, dichiararsi nullo e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1233/2015, D.I. emesso dal Giudice di Pace, per difetto dei presupposti di cui all' art. 633 c.p.c.; - accertarsi e dichiararsi nei confronti di ciascuno dei coeredi, signori _____ e _____ la sussistenza o meno del credito reclamato dalla signora _____ con il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali anche del primo grado di giudizio.

Per l'appellata: IN VIA PRELIMINARE DI RITO: Respingersi l'avversaria istanza di integrazione del contraddittorio in quanto inutile, infondata, inammissibile.

Respingersi inoltre l'avversaria domanda di inibitoria delle esecutorietà provvisoria della sentenza di primo grado in quanto già spontaneamente adempiuta dalla _____ appellante e perché mancandone i presupposti di legge.

NEL MERITO: respingersi le domande tutte di parte appellante perché infondate e confermarsi in toto la sentenza impugnata.

Spese e competenze di lite rifuse.

Svolgimento del processo Il presente giudizio trae origine dalla domanda d' ingiunzione promossa dalla sig.ra _____ nei confronti della _____ per il pagamento della somma di 1.934, 06, importo corrispondente, nella prospettazione dell'ingiungente, alla quota ideale di 7/18 del saldo attivo del conto corrente _____ intrattenuto dalla sig.ra _____, di cui l'odierna appellata si affermata coerede, unitamente ai sig.ri _____ e _____.

Avverso l'ingiunzione, la banca proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Conegliano, il quale, all' esito del giudizio iscritto al R.G. n. 3043/2015, pronunciava in data 1.3.2016 la sentenza n. 53/2016 con cui rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite ivi liquidate.

La predetta sentenza, non notificata nel termine di cui all' art. 325 c.p.c., è stata impugnata da _____ con citazione in appello notificata in data 3.10.2016 e depositata in data 7.10.2016. Il gravame è affidato a due motivi di impugnazione rispettivamente così rubricati:

1. Motivo di appello proposto avverso il capo della sentenza che ha attribuito la titolarità "iure hereditatis" alla signora _____ della quota di 7/18 del saldo attivo di conto corrente intestato alla "de cuius" in modo automatico in ragione della propria quota ereditaria, per violazione del principio della comunione del credito ereditario, errata valutazione delle prove e dei fatti, errata qualificazione di quest' ultimi, violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 727, 757, 760 c.c., così come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24657 del 28.11.2007, errata motivazione, omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere;

2. Motivo di appello proposto avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto l' esistenza del diritto del coerede opposto di pretendere il pagamento della sua quota del credito ereditario senza il consenso di tutti gli altri coeredi per errata valutazione delle prove e dei fatti, errata qualificazione di quest' ultimi, violazione e/o falsa applicazione del principio sancito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24657 del 28.11.2007 in ordine alla possibilità di esercitare le azioni a vantaggio della "cosa" comune, errata motivazione, omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini del decidere.

Concludeva quindi l'appellante chiedendo, previa estensione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati come coeredi della de cuius sig.ra _____ e in totale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché l'accertamento, nei confronti di ciascun coerede, del credito reclamato dalla sig.ra _____.

Si costituiva l'appellata svolgendo le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Il G.I., a fronte dell'istanza di cui all' art. 283 c.p.c. nonché dell'istanza di chiamata in causa dei terzi coeredi, sig.ri _____ e _____, fissava l'udienza del 15.11.2016, in cui il procuratore dell'appellante dava peraltro atto di aver erroneamente indicato nell'atto introduttivo il nome di _____ anziché _____ ed insisteva per la chiamata in causa dei terzi coeredi.

A scioglimento della riserva ivi assunta, il Giudice, con provvedimento del 26.01.2017, rigettava l'istanza ex art. 283 c.p.c. e l'istanza di chiamata in causa dei terzi coeredi ex art. 269 c.p.c., fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 31.05.2018 in cui le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c. .

Motivi della decisione:

In primo luogo, per quel che concerne l' ammissibilità dell' impugnazione, va rilevato la piena conformità dell' atto di citazione ai requisiti formali e contenutistici imposti dall' art. 342 c.p.c. come da ultimo novellato, essendo ben delineati nell'atto di appello, pur a fronte di una parte motiva del provvedimento di primo grado particolarmente scarna e stringata, i capi della decisione censurati, le violazioni e gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure e, soprattutto, le modifiche proposte alla ricostruzione dell' iter motivazionale (modifiche che peraltro, come di recente chiarito dalla S.C. con la sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199, non devono necessariamente tradursi nella redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado). I due motivi di appello, pur essendo formalmente riferiti a due distinti capi della sentenza, possono essere esaminati congiuntamente, perché la questione di diritto ad essi sottesa è sostanzialmente la medesima ed attiene alla interpretazione in concreto da attribuire al principio di diritto sancito dalla giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.24657 del 28 novembre 2007. Parte appellante lamenta in particolare la violazione del principio della comunione del credito ereditario e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 727, 757 e 760 c.c., ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nell' attribuire in modo automatico alla Sig.ra _____ la titolarità iure hereditatis della quota di 7/18 del saldo attivo di conto corrente intestato alla de cuius, in difetto di alcuna prova della divisione del patrimonio ereditario della madre; ulteriore censura riguarda nello specifico la portata del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24657 del 28.11.2017, secondo cui ciascun partecipante alla comunione può esercitare singolarmente solo le azioni a vantaggio della "cosa" comune, ma non anche agire per l' accertamento della singola quota ereditaria, accertamento che non potrebbe che avvenire nel contraddittorio con tutti gli interessati.

Così inquadrato il thema decidendum, si ritiene che l'appello sia infondato e non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, occorre evidenziare come nella sentenza di primo grado non vi sia in realtà alcuna esplicita statuizione di accertamento circa misura e consistenza della quota ereditaria, accertamento che peraltro non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere, non essendo stata minimamente contestata nel giudizio di primo grado né essendovi seria incertezza sulla qualità di erede testamentaria dell'odierna appellata e sulla consistenza della quota ereditaria alla medesima devoluta per effetto della successione della signora _____. L'opposizione all'ingiunzione di pagamento era infatti incentrata unicamente sulla legittimità del diniego al pagamento da parte del debitore ad uno soltanto dei coeredi creditori perché giustificato alla luce della esigenza di tutelare l'attivo ereditario da atti arbitrari dei singoli coeredi e di garantirne la conservazione in guisa da non pregiudicare la futura divisione, prima della quale non sarebbero consentiti "atti dispositivi dei crediti" (cfr. atto di citazione in opposizione dep. il 18.11.2015). Per quanto non sia giuridicamente corretto l'assunto dato per presupposto dal giudice di prime cure (ovvero che "la odierna ingiungente era destinataria e titolare - iure hereditatis - della quota di 7/18 del saldo attivo intestato alla de cuius"), perché, prima della divisione, non sussiste un diritto parziario dei coeredi sui singoli beni che compongono l'asse, ma soltanto una quota ideale di partecipazione alla comunione in proporzione alla quale l'attivo ereditario deve essere ripartito in ossequio e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 720 e 727 c.c., ciò non di meno quel capo non costituisce il passaggio decisivo della controversia, che viene invece risolta dal Giudice di Pace con il richiamo al principio della legittimazione all'azione individuale di ciascun partecipante per la corresponsione dell'intero credito ovvero di una sua porzione, eventualmente (ma non necessariamente) proporzionale alla quota ritenuta di spettanza.

In punto di diritto, si tratta quindi di stabilire, ferma l'insussistenza di una situazione processuale di litisconsorzio necessario tra erede agente e coeredi nella controversia dal primo promossa per l'escussione di un credito oggetto della comunione ereditaria, se il debitore possa eccepire, come fatto impeditivo della pretesa, l'omessa previa divisione dei beni e dei diritti caduti in successione in assenza di un formale ed esplicito assenso degli altri alla richiesta di adempimento per l'intero o, come nel caso di specie, in proporzione alla quota ereditaria che l'attore assume di vantare.

Benché il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2007 desse adito ad entrambe le interpretazioni e rendesse quindi plausibile una lettura restrittiva della regola di giudizio ivi enunciata, ispirata a condivisibili e pragmatici criteri prudenziali legati anche alla valorizzazione dello standard di diligenza imposto - agli istituti di credito in virtù dell'attività dai medesimi svolta (appaiono orientati in tal senso i precedenti dell'A.X citati da parte appellante, nonché parte della giurisprudenza di merito, quale la sentenza Tribunale di Napoli, 23.10.2017, in www.expartecreditoris.it), ulteriori e successivi arresti della Suprema Corte hanno invece optato decisamente per la tesi opposta, escludendo quindi che il debitore richiesto del pagamento potesse eccepire la necessità del consenso di tutti i chiamati all'eredità o, in mancanza, l'indispensabilità della loro partecipazione al giudizio.

In particolare, in una fattispecie identica a quella rimessa all'attenzione di questo tribunale in grado di appello, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, in termini categorici, come "ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione." (Cass. Civ. ord. 20.11.2017, n. 27417). In tale arresto, si evidenzia come la riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso pur potendo dare adito a pretese di rendiconto o compensazioni tra diverse poste creditorie tra i condividenti, non potrebbe in ogni caso essere impedita dalla parte debitrice in ragione del contrasto o della mancata adesione degli altri coeredi.

Non solo, si ribadisce ulteriormente come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24657/2007, non abbiano affatto richiesto, ai fini della proposizione dell'azione da parte di uno soltanto tra i concreditori, che della azione sia svolta in chiave finalistica, per conto e nell'interesse della comunione; così

opinando, verrebbe in rilievo un accertamento del profilo teleologico dell' azione che, ove non desumibile dall' adesione di tutti i coeredi alla richiesta di riscossione, ne imporrebbe necessariamente l' evocazione in giudizio, così comportando una sorta di surrettizio litisconsorzio necessario, ancorché al limitato fine di stabilire se la richiesta di pagamento sia strumentale o meno al soddisfacimento della comunione, litisconsorzio che le Sezioni Unite avevano invece inteso escludere.

La decisione del Giudice di pace impugnata può dunque essere confermata perché coerente con la ricostruzione dogmatica attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, seppur con le precisazioni e i rilievi pocanzi svolti in ordine all' esatta individuazione del tema cognitivo e, conseguentemente, dei limiti oggettivi dell'eventuale giudicato, destinato a restare esclusivamente circoscritto al solo diritto della sig.ra _____ a pretendere, in qualità di coerede della correntista, un adempimento parziale dal comune debitore e giammai esteso ad anticipare gli effetti di un apporzionamento divisionale che si potranno verificare se e quando vi sarà lo scioglimento della comunione ereditaria.

La regolamentazione delle spese di lite non può che seguire il principio della soccombenza. Le spese sono liquidate come da dispositivo, a norma del d.m. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi per lo scaglione di valore della controversia. p.q.m. il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: - rigetta l'appello; - condanna _____ alla rifusione in favore della sig.ra _____ delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi 1.378, 00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; - dichiara che sussistono i presupposti di cui all' art. 13, co. 1 quater D.X 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.

Così deciso in Treviso, 22/10/2018. Il giudice Dott. Andrea Valerio Cambi.